



## COMUNE DI TAORMINA

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2021  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

---

#### Verbale di deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2022

---

**OGGETTO: Dissesto finanziario – Approvazione convenzione con l'Istituto di Credito Cooperativo di Pachino per la gestione del servizio di cassa dell'Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Taormina.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 10. del mese di gennaio, alle ore 11.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina nelle persone dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Lucio Catania	<i>presidente</i>	<b>X</b>	
Dott.ssa Maria Di Nardo	<i>componente</i>	<b>X</b>	
Dott.ssa Tania Giallongo	<i>componente</i>	<b>X</b>	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Antonella Di Cara, in qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di liquidazione,

#### PREMESSO

- che il Comune di Taormina, con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 22 luglio 2021, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

-che con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-che in data 8 -9 novembre 2021 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott.ssa Tania Giallongo, Dott.ssa Maria Di Nardo e Dott. Lucio Catania;

- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2021 si è regolarmente insediata presso il Comune di Taormina eleggendo quale presidente il dr Lucio Catania.

## CONSIDERATO

Che l'art. 255 del D.lgs n. 267/2000 dispone, tra l'altro, che l'Organo Straordinario di liquidazione deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse, sorte da fatti ed atti verificatisi a tutto il 31.12.2020

Che la Commissione Straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

Che per tale gestione della liquidazione si applicano le norme sul sistema di Tesoreria unica previste dalla legge 29.10.1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni;

## VISTO

L'art. 11 del D.P.R. n. 378/1993 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce la istituzione da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione di un servizio di cassa, stipulando apposita convenzione con un Istituto bancario;

Che con nota prot. n. 1 del 7 dicembre 2021 trasmessa al Tesoriere dell'Ente, Banca di Credito Cooperativo di Pachino, è stata richiesta formalmente la disponibilità a gestire il servizio di tesoreria;

Che con nota prot. n. 1094 del 14 dicembre 2021 il Tesoriere del Comune di Taormina, Banca di Credito Cooperativo di Pachino, ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di cui trattasi, dietro pagamento omnnicomprensivo di euro 3.000,00, oltre Iva, indicando le caratteristiche del conto;

Che con nota n. 34 del 17 dicembre 2021 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP- Ufficio XII l'apertura del Conto di Tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP – Ufficio XII, comunicherà di aver dato corso all'apertura della Contabilità Speciale di Tesoreria Unica presso la Tesoreria Provinciale di Messina.

Tutto ciò premesso e considerato

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

## DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di istituire il servizio di cassa presso l'Istituto di Credito Cooperativo di Pachino- Filiale di Taormina.
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione;
4. Di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione Dott. Lucio Catania alla stipula della convenzione di cui trattasi.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6,

del DPR 24.08.1993, n. 378, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.02.2000, n. 267, a cura del personale in ausilio alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 del Regolamento Comunale di organizzazione, nonché all'Istituto di Credito Cooperativo di Pachino.

7 Dare mandato al personale di supporto a questa O.S.L. di provvedere alla pubblicazione della presente Delibera, all'albo pretorio informatico di questo Ente.

Il Presidente


Dott. Lucio Catania



---


I Componenti:

Dott.ssa Maria Di Nardo



---

Dott.ssa Tania Giallongo



---



## **CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI TAORMINA**

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di gennaio, in Taormina (Me), nel Palazzo comunale, presso l'ufficio dei Commissari Straordinari di Liquidazione nominati con D.P.R. 25 ottobre 2021 ,

1) Da una parte il Dott. Lucio Catania, nato a Mistretta (Me), il 13/09/1964, nella sua qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taormina, nominata ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con D.P.R. del 25 ottobre 2021;

2) dall'altra parte il dott. Bongiovanni Corrado, nato a Pachino il 12/04/1954, che ai fini del presente atto, interviene nella qualità di Direttore Generale della BANCA Credito Cooperativo Pachino– SOC. COOP A.R.L., con sede in Pachino ( Sr), via Unità 5– iscritta al Tribunale di Siracusa al n. 96 del Registro Società ed alla Camera Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Siracusa al n. 41742, incaricato di sottoscrivere la presente convenzione in virtù delle deleghe e potere di firma e rappresentanza conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.12.2014 – partita Iva 00078210895;

### **SI PREMETTE**

- che il comune di Taormina (Me), con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2021 ha deliberato il dissesto finanziario;

- che con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione nelle persone di :

- Dott. Lucio Catania nato a Mistretta (Me) il 13 settembre 1964 residente a Messina, Via delle Mura, 9/b C.F. CTNLCU64P13F251V

- Dott.ssa Maia Di Nardo nata a Milazzo (Me) l'11 aprile 1956, residente in Messina Viale Regina Margherita n. 61 Residence Artea, C.F. DNRMRA56D51F206A

- Dott.ssa Tania Giallongo nata ad Avola (Sr) il 17 agosto 1963 e residente ad Avola (Sr) in via Emilio Zola, 26 C.F. GLLTNA63M57A522R

per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente,

- che in data 8-9 novembre 2021 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2021 si è regolarmente insediata presso il comune di Taormina eleggendo quale presidente il dott. Lucio Catania, così come da delibera n. 1 del'11 novembre 2021;
- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";
- che con delibera della Commissione di Liquidazione n. 1 del 10 gennaio 2022 è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
- che il Comune di Taormina è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti ministeriali 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalla Commissione medesima a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che a seguito di richiesta della Commissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEP A – Ufficio XII, darà corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Messina.
- che il Comune di Taormina ha stipulato con atto rep. 836 del 28/12/2021 apposita convenzione con la BANCA di Credito Cooperativo Pachino– SOC. COOP A.R.L., per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 28/12/2021 al 31/12/2025;

- che la Commissione straordinaria di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che la Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

##### **AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO**

La Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina (in seguito denominata semplicemente Commissione) affida alla BANCA Credito Cooperativo Pachino – SOC. COOP A.R.L., filiale di Taormina (in seguito denominata semplicemente Banca Cassiere o Cassiere) il servizio di cassa per la gestione della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Taormina con decorrenza dalla data di stipula della presente e per un periodo non superiore ai cinque anni dalla stipula del presente atto, salvo proroga da concordarsi congiuntamente tra le parti.

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso la filiale di Taormina, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Commissione e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del "Banca Cassiere", la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Commissione ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Sono incluse nella cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali".

#### **ART. 3**

##### **RISCOSSIONI**

Le entrate saranno incassate dalla "Banca Cassiere" di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione firmati digitalmente dal Presidente della

Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione).

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a trasmettere preventivamente le firme digitali, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'indicazione per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codice SIOPE.

Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dalla Commissione.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia in luogo e vece della Commissione Straordinaria di Liquidazione regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

#### **ART. 4**

#### **PAGAMENTI**

I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati digitalmente dal Presidente della Commissione straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente per esercizio finanziario (ovvero in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione).

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme digitali, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione delle modalità agevolativa prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge n. 196/2009;

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò autorizzata.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto, comunque, del limite dei 1.000,00 euro (Milleeuro) giusta la previsione dell'art. 12, comma 2 del D.L. 201/2011 o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma il giorno successivo a quello d'invio. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve inoltrare i mandati entro e non oltre il giorno bancario precedente la scadenza.

Su richiesta della Commissione, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione di Liquidazione.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incolpevolezza dei dati evidenziati dalla Commissione sul mandato.

Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutando d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

#### **ART. 5**

#### **TESORERIA UNICA**

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema di Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione.

#### **ART. 6.**

#### **DOCUMENTAZIONE**

La Banca- Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
3. gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso la Filiale e restituiti al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione a seguito di sua richiesta.

Il Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

#### **ART. 7**

#### **ESTRATTO CONTO**

Trimestralmente la Banca-Cassiere trasmetterà alla Commissione Straordinaria di Liquidazione nel domicilio di cui di seguito, l'estratto conto con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate ed uscite.

#### **ART. 8**

#### **OBBLIGO DI RENDICONTO**

Il Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento su moduli meccanizzati.

#### **ART. 9**

#### **VERIFICHE DI CASSA**

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

#### **ART. 10**

#### **COMPENSI – SPESE DI GESTIONE**

Per lo svolgimento del servizio da parte della Banca Cassiere viene richiesto un compenso annuo di € 3.000,00, più Iva.

Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postali, bolli, stampati, ecc.). Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di liquidazione apposita nota spese.

La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

#### **ART. 11**

#### **SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il presente atto è sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del cassiere.

#### **ART. 12**

#### **RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

#### **ART. 13**

#### **DOMICILIO DELLE PARTI**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione Straordinaria di Liquidazione e la Banca Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:

- La Commissione presso i locali della sede Municipale del Comune di Taormina, in via Teofane Cerameo snc.
- La Banca Cassiere presso la filiale di Taormina, Corso Umberto, 232.

In caso di controversia è competente il Foro di Messina.

#### **ART. 14**

#### **CAUZIONE**

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto "Banca Credito Cooperativo Pachino-soc.coop. a.r.l.", in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome della Commissione.

Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Per la Banca di Credito Cooperativo di Pachino:

